



Presidente
Avv. Alberto Del Noce

DDL Zanettin: estendere la tutela anche ai notai? Un errore concettuale e normativo

Nel 2023 il Sen. Pierantonio Zanettin ha presentato il Disegno di Legge n. 745, che interviene sull'art. 3 della legge professionale forense introducendo un principio di grande rilievo: l'avvocato risponde civilmente solo per *dolo* o *colpa grave*, con esclusione della *colpa lieve* e dell'attività di mera interpretazione normativa.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili ha accolto con favore tale proposta, evidenziandone il valore in sede di audizione parlamentare. Essa realizza infatti un equilibrio necessario tra tutela del cittadino e indipendenza dell'avvocato, quest'ultima messa a rischio dall'aumento delle azioni di responsabilità basate su contestazioni di colpa lieve, spesso riferite a mutamenti giurisprudenziali o a semplici divergenze interpretative.

Dopo un ampio ciclo di audizioni, nel maggio 2025 si sono conclusi i lavori della Commissione Giustizia ed il 18 settembre scorso il DDL sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Tuttavia, la discussione è stata rinviata a seguito della presentazione di un emendamento volto ad estendere la novella anche alla figura del notaio.

Ebbene, questa ipotesi appare a nostro giudizio profondamente inopportuna. Oltre a tradire la ratio del DDL Zanettin, essa confonde due funzioni di natura e rango costituzionale differenti.

L'avvocato trova fondamento nell'art. 24 Cost., che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa. La Corte costituzionale ha chiarito più volte che l'attività forense non è riducibile a un mero rapporto privatistico, ma è funzionale alla realizzazione della giustizia. La responsabilità attenuata a *dolo* o *colpa grave* è dunque strumentale a garantire libertà e indipendenza del difensore: senza di esse il diritto di difesa rischierebbe di ridursi a garanzia formale.

Il notaio, invece, trae legittimazione dall'art. 97 Cost., che richiama i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. È un pubblico ufficiale a cui lo Stato delega il potere di attribuire pubblica fede agli atti: la sua responsabilità non si rivolge al singolo cliente, ma all'intera collettività. Ne consegue che essa deve includere anche la *colpa lieve*, poiché ogni omissione incide direttamente sulla certezza dei traffici giuridici e sulla fiducia dei terzi.

La differenza è netta anche sul piano del rapporto con il cliente: l'avvocato assume un'*obbligazione di mezzi e non di risultato*, mentre il notaio svolge un'attività certificativa e di garanzia, che non può tollerare margini di deresponsabilizzazione.

Assimilare i due regimi significherebbe, dunque, confondere piani costituzionali incomparabili. Per l'avvocato, la limitazione di responsabilità è presidio dell'indipendenza e dell'effettività del diritto di difesa; per il notaio, al contrario, essa costituirebbe un indebolimento delle garanzie collettive poste a tutela della certezza degli atti giuridici.

L'inserimento dei notai nel DDL Zanettin rappresenta perciò un **errore concettuale e normativo**. Le due professioni operano nello stesso contesto giuridico, ma perseguono finalità radicalmente diverse.

L'UNCC ribadisce quindi con fermezza: **il DDL Zanettin va approvato nella sua formulazione originaria**. La specificità della professione forense richiede un regime di responsabilità calibrato, che salvaguardi l'autonomia dell'avvocato e la sua libertà interpretativa. Diversamente, la funzione notarile deve continuare a rispondere a criteri più stringenti, proprio per garantire l'interesse generale alla certezza del diritto.

Roma, 21 settembre 2025

Avv. Alberto Del Noce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Del Noce', with a large, stylized initial 'A'.